



## FOGLIO INFORMATIVO

Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi del Titolo VI e VI-bis del T.U. Bancario e successive modifiche; del Decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011, n. 117 - Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; delle Disposizioni di Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche) e del Decreto Legislativo 21 aprile 2016 n. 72 – Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-Bis T.U. Bancario e del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Le informazioni contenute in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile

### Sezione I – Informazioni sul mediatore

Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari Sr.l. (di seguito "EUROFIN") è una società responsabilità limitata con sede legale in Palermo, Via Degli Orti, n. 29 – 90143, iscritta al Registro delle Imprese di Palermo, C.F. e P.IVA 06549740824 – Iscr. REA 328710 – Mediatore Creditizio OAM n. M441 e nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto presso l'Organismo di cui all'art. 128- undecies TUB al n. M441 (l'iscrizione può essere verificata sul sito [www.organismo-am.it](http://www.organismo-am.it)). Il capitale sociale di EUROFIN è pari ad Euro 50.000,00 i.v.

EUROFIN è assicurata per i rischi professionali.

Sito Internet: [www.eurofinprestiti.com](http://www.eurofinprestiti.com)

Pec: [eurofinservizifinanziari@pec.it](mailto:eurofinservizifinanziari@pec.it)

### Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente consumatore

Il collaboratore:

Cognome \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Mail \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Svolge per conto del mediatore creditizio Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari S.r.l. , attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Collaborazione/Dipendente) ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione. L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito [www.organismo-oam.it](http://www.organismo-oam.it) nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

### Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Il mediatore creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (Organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi). I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente.

È invece possibile per i mediatori creditizi raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo. **Il Cliente prende atto che per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione) e del TEG.** Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi. Non essendo possibile identificare il Finanziatore (banca/intermediario finanziario) in sede di primo contatto o di prima trattativa e la eventuale commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la stessa eventuale commissione verrà comunicata entro la data di erogazione del finanziamento e comunque attraverso il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato. Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'Art. 1755 del codice civile e le provvigioni non vengono compensate. Il Mediatore, su richiesta del cliente consumatore, fornisce informazioni comparabili circa l'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore. La società presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziari.

Il **rischio tipico** della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

### Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il Cliente (da ora anche "le parti") esclusivamente in forma scritta attraverso un mandato oneroso (da ora anche "mandato" o "contratto"). I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento:

Tipologia del finanziamento	Provvigione massima sul valore erogato
1. Mutuo immobiliare a clientela consumatrice	3,00%
2. Prestiti Personali	importo dovuto dal cliente 0,00 % Viene riconosciuto un' importo provvigionale corrisposto dall'Istituto finanziatore in base agli accordi di convenzione
3. Cessioni del quinto e delega	€ 0,00 fino ad un massimo del 12% sul capitale lordo mutuato
4. Prestiti Aziendali	3,00%
5. Mutui ipotecari alle imprese	3,00%
6. Anticipo sul TFS	Massimo 12,50% sul valore erogato

Il diritto al compenso sorge al momento dell'approvazione del finanziamento da parte dell'Istituto finanziatore. Nel caso in cui l'Istituto finanziatore deliberi un finanziamento a condizioni diverse da quelle preventivate, il compenso, che va calcolato sempre applicando, sulla somma capitale deliberata, la medesima percentuale convenuta con riguardo al caso di erogazione del finanziamento alle condizioni preventivate, dovrà invece essere corrisposto al momento dell'accettazione da parte del richiedente. In caso di concessione del finanziamento non saranno dovute le spese di istruttoria e altre spese (visure camerali, visure catastali, visure banche dati creditizie, ecc.). Gli importi sopra indicati vengono inclusi nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) e del TEG riportato nella modulistica contrattuale dell'Istituto finanziatore.

Per i Prestiti personali, la mediazione creditizia sarà pari a 0,00 €.

In base agli accordi di convenzione, verrà riconosciuta una provvigione dall'Istituto finanziatore alla Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari Srl e sarà ricompresa nel calcolo del TAEG /ISC e del TEG

riportato nella modulistica contrattuale dell'Istituto Finanziatore.

Penali nel caso di: -violazione del patto di esclusiva; -revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art. 5 del mandato di mediazione; -rinuncia senza giustificato motivo a Finanziamento già deliberato dalla banca erogante.	€ 500,00
Rimborso spese di istruttoria	€ 0,00
Rimborso spese documentate	€ 500,00

#### Sezione IV – Principali Clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

<p><b>Durata:</b> Il contratto è a tempo determinato e la durata è di 180 gg decorrenti dal momento in cui il Cliente provvede a consegnare al Mediatore la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico. Il contratto sarà rinnovabile per uguale periodo salvo disdetta da trasmettere a mezzo lettera raccomandata a/r almeno 15 giorni prima della scadenza.</p>
<p><b>Finalità del contratto di mediazione creditizia:</b> Il contratto di mediazione creditizia è volto alla messa in contatto del cliente con il potenziale finanziatore proponente il prodotto in linea con le esigenze manifestate dal cliente.</p>
<p><b>Recesso nel caso di offerta fuori sede:</b> Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, egli ha diritto di recedere dal contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r. o PEC all'indirizzo: <a href="mailto:euofinsevizifinanziari@pec.it">euofinsevizifinanziari@pec.it</a> Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p>
<p><b>Modalità di conferimento dell'incarico:</b> L'incarico è conferito <i>in modalità esclusiva ed irrevocabile</i>: il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto prima della scadenza. <b>Il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nel caso di recesso</b> prima della scadenza.</p>
<p><b>Obblighi informativi del cliente:</b> È fatto obbligo al cliente di fornire ad Eurofin la documentazione indicata nel contratto entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente, l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.</p>
<p><b>Recesso del Mediatore e risoluzione del contratto:</b> il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mancata consegna da parte del Cliente dei documenti necessari per l'analisi e l'istruttoria;</li> <li>violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati ed informazioni corrispondenti al vero;</li> <li>dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente.</li> </ol>

**Penali e spese:** In virtù dell'incarico di mediazione creditizia, conferito in via esclusiva ed irrevocabile, il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c. , nelle seguenti ipotesi:

- violazione del patto di esclusiva;
- revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui all'art.5;
- rinuncia senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato dalla banca erogante. Il

Cliente non è tenuto a corrispondere al Mediatore Creditizio eventuali spese di istruttoria, ma dovrà rimborsare al Mediatore Creditizio le spese documentate dal medesimo sostenute per l'adempimento dell'incarico.

**Diritti del cliente:**

- Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, il presente FOGLIO INFORMATIVO su supporto cartaceo o su altro supporto durevole (documento in pdf scaricabile e stampabile) e di averne accesso anche presso il sito internet <https://eurofinprestiti.com/trasparenza-e-privacy/> .

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare il numero 091.309917 o su

WhatsApp: 320.6152690 ovvero di inviare una richiesta all'indirizzo e-mail [contatti@eurofin.org](mailto:contatti@eurofin.org)

- Quando il mediatore creditizio presenta al cliente prodotti, operazioni o servizi di una banca o di un intermediario o effettua la raccolta di richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti per il successivo inoltro all'intermediario erogante, il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio, copia del contratto di mediazione, copia del foglio informativo in vigore datato ed aggiornato, prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti e, se prevista, la Guida. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Contratto di finanziamento, Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire per tale via.

- Il cliente ha diritto di ottenere, prima della conclusione del contratto e su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. Tale diritto non può essere sottoposto a termini o condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, il mediatore creditizio, prima della conclusione del contratto, ne informa il cliente e, su sua richiesta, gli consegna una copia del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.

- Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di consulenza e mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.

- Il cliente ha diritto di recedere dal contratto di consulenza e mediazione creditizia in qualsiasi momento, senza doverne specificare il motivo, dandone comunicazione al mediatore creditizio presso il suo domicilio, con lettera Raccomandata R/R, previo pagamento delle penalità previste e rimborsando i costi eventualmente sostenuti.

- Nel caso in cui il mediatore creditizio riceva commissioni da più istituti finanziari, il cliente-consumatore ha diritto di ricevere, su sua espressa richiesta, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni corrisposte da ciascun finanziatore mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno all'indirizzo: Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari S.r.l. – Via Degli Orti, n. 29 – 90143 – Palermo o tramite PEC all'indirizzo: [eurofinserviziifinanziari@pec.it](mailto:eurofinserviziifinanziari@pec.it)

- Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente le singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

- Il cliente ha diritto di prendere visione e di consultare i TEGM pubblicati trimestralmente dalla Banca d'Italia nei cartelli affissi, negli espositori e nel sito internet della Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari S.r.l. o all'indirizzo: <https://eurofinprestiti.com/trasparenza-e-privacy/>

- Il Cliente prende atto che, per l'espletamento della propria attività, il Mediatore si rivolgerà esclusivamente a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi (operatività "in convenzione"). Gli

estremi delle banche/finanziarie alle quali il Mediatore potrà rivolgersi per espletare l'incarico assegnato, sono messi a disposizione del Cliente tramite il Foglio Informativo (del Mediatore) pubblicato sul Sito e già reso disponibile al Cliente attraverso la sezione "trasparenza" del Sito al link <https://eurofinprestiti.com/trasparenza-e-privacy/> Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

L'attività di mediazione creditizia si sostanzierà nei seguenti passaggi:

- raccolta dei dati necessari dal Cliente per la presentazione dei prodotti offerti dai Finanziatori in convenzione a seconda delle esigenze dello stesso Cliente;
  - presentazione dei prodotti messi a disposizione di Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari S.r.l. da parte dei Finanziatori in convenzione;
  - trasmissione della richiesta del Cliente corredata di tutte le informazioni necessarie richieste al Cliente.
- Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la stessa verrà comunicata al Cliente mediante il Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES) predisposto dal singolo Finanziatore e sul contratto di mediazione creditizia che verrà consegnato al Cliente da quest'ultimo prima della presentazione di una proposta vincolante.
- **Il Cliente prende atto che per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione) e del TEG.**

#### **Obblighi del cliente:**

- 1) Il cliente si impegna ad essere disponibile a compiere quegli atti che si rendessero necessari per la conclusione dell'affare (es. domande, presentazione di documenti richiesti dall'Istituto finanziario erogatore, sottoscrizioni, garanzie) nonché a fornire alla società i documenti richiesti e le relative informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.
- 2) Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
- 3) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.

#### **Obblighi del Mediatore:**

- 1) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
- 2) Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 3) Il mediatore creditizio deve basare la propria attività sulle informazioni rilevanti riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli riguardo ai rischi cui è esposta la situazione del consumatore per la durata del contratto di credito.

Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.

**Foro Competente:** Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Palermo. Le disposizioni relative al foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

**Assenza di garanzie:** Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente. Il Mediatore Creditizio, pertanto, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento. Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

### Sezione V – Gestione reclami

Eventuali reclami relativi a servizi prestati da Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari S.r.l. o dai suoi collaboratori potranno essere effettuati o mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno oppure tramite PEC all'indirizzo: [eurofinservizifinanziari@pec.it](mailto:eurofinservizifinanziari@pec.it) che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite raccomandata A/R o PEC
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nominativo/denominazione del Cliente</li> <li>2. recapiti del Cliente</li> <li>3. data del contratto di mediazione</li> <li>4. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto</li> <li>5. motivazione del reclamo</li> <li>6. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio</li> </ol>	Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari Srl Direzione – Ufficio Reclami Via Degli Orti, n. 29 - 90143 - Palermo ( PA)  <a href="mailto:eurofinservizifinanziari@pec.it">eurofinservizifinanziari@pec.it</a>

Il reclamo verrà trattato entro **30** giorni dal ricevimento.

Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di consulenza e mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro esclusivamente competente è quello di Palermo.

In base alla normativa vigente, tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari non rientrano i Mediatori creditizi. Pertanto si fa presente che, il Cliente non può ricorrere all'Arbitrato Bancario Finanziario per risolvere controversie sorte direttamente con Eurofin Servizi Finanziari e Immobiliari Srl, in quanto quest'ultimo non può essere considerato soggetto legittimato passivo autonomo, dinanzi all'ABF per controversie sorte con il cliente nel rapporto di intermediazione creditizio, sulla base di quanto previsto dall'art. 128 bis in combinato disposto con l'art. 115 del TUB e alla luce della Comunicazione OAM n. 27/20.

La Guida pratica sull'Arbitrato Bancario Finanziario può essere reperita sul sito: [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)

## Sezione VI – Definizioni

<b>Termine</b>	<b>Significato</b>
<b>Mediatore Creditizio</b>	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela ai fini della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
<b>Cliente</b>	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del mediatore creditizio
<b>Consumatore</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
<b>Finanziamento</b>	Si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito immobiliare, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
<b>Offerta fuori sede</b>	L'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore creditizio
<b>Locale aperto al pubblico</b>	Il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
<b>Termine</b>	<b>Significato</b>
<b>Intermediari Finanziari</b>	Società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
<b>Taeg</b>	Tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art.13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo
<b>Teg</b>	Tasso effettivo globale (TEG) è l'indice espresso ai fini della legge 108/96 (Norme Antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, commissioni e spese di un contratto di finanziamento con esclusione, per esplicita disposizione delle citate norme, delle spese per imposte e tasse e, soprattutto, del costo delle eventuali polizze assicurative obbligatorie per legge. La Banca d'Italia lo identifica come indicatore di partenza per la definizione delle soglie antiusura.
<b>Penale</b>	Somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati all'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
<b>T.U.B.</b>	Testo Unico Bancario adottato con D.Lgs. 1 settembre 2003, n. 385
<b>OAM</b>	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi

Data di consegna

Firma Cliente per presa visione e ricezione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_